

Piano del consumatore Veltre Maria – R.G. n. 3/2021



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Terza Sezione Civile

(decreto di omologazione del piano del consumatore)

Il Giudice delegato,

letti gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 3/2021 avente ad oggetto il deposito del piano del consumatore da parte di Veltre Maria (C.F.VLTMRA63L52B715P) nata a Capua (CE) il 12.07.1963 e residente in Capua, in Viale Ferrovia n.30, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Ruggiero Spera, in Barletta, alla Via Sant'Antonio 23, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

letta la memoria depositata da Banca Progetto s.p.a. con sede legale in Milano, Piazza A. Diaz n. 1, (P.I. 02261070136) rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Spinelli ed elettivamente domiciliata in Roma, Via N. Porpora n. 16;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.12.2021;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Veltre Maria, con ricorso depositato il 11.5.2021 ha adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al quale ha richiesto l'omologazione della proposta di piano del consumatore redatta ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 legge n. 3/2012, rispetto alla quale il professionista nominato OCC ha attestato la fattibilità e la convenienza rispetto alla liquidazione del patrimonio, come da relazione depositata e come confermato all'udienza del 16.12.2021.

A fronte di una esposizione debitoria complessiva di € 84.372,32, cui vanno sommati i compensi per OCC e difensore, sino alla complessiva somma di € 91.214,89, la proposta ha previsto il pagamento integrale dei creditori prededucibili, quali il professionista OCC, per € 3.896,23 ed il difensore per € 2.689,17, nonché dei creditori privilegiati, quali Agenzia delle Entrate per € 824,48, da corrispondersi entro 12 mesi dall'omologa.

Per la residua debitoria maturata nei confronti dei creditori chirografari, quali Unicredit – MB Credit Solution, Santander Consumer Bank s.p.a.; Italcapital proc Krig Italia



s.r.l., Fiditalia e Banca progetto s.p.a., è stato offerto il pagamento, in misura falcidiata del 35,6% pari ad € 29.741,00 da corrispondersi *pro quota* in 84 rate decorrenti dal mese successivo all'omologa.

Il reddito percepito dalla Veltre è di circa € 1.750,00 circa mensili, dal quale vanno detratte spese mensili per € 780,00 circa, cui vanno aggiunte spese straordinarie per abbigliamento e per l'acquisto dei libri scolastici, riferite ad un nucleo familiare composto attualmente dalla stessa e dalla figlia, impegnata, quest'ultima, in studi universitari e non autonoma economicamente.

La Veltre, dunque, si è impegnata al versamento di una rata di € 400,00 mensili in favore dei creditori ed ha dichiarato di mettere a disposizione, una volta ottenuto, il credito vantato nei confronti del Comune di Capua ammontante ad € 3.808,05.

La ricorrente ha altresì depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'attestazione sulla fattibilità del piano redatta dall'OCC, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi nominato dall'organismo di composizione della crisi Dr. Giovanni Gogliettino, contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della ragioni che hanno indotto il debitore a contrarre le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte: dovute in particolare all'impegno economico profuso per le spese mediche per i genitori conviventi, poi deceduti e per l'istruzione della figlia; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della non sussistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e di atti in frode compiuti nell'ultimo quinquennio; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, considerata l'assenza di beni immobili e la proprietà di un veicolo di scarso valore (immatricolato nel 2002).

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012. 5. L'O.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore all'agente della



riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente).

Banca Progetto s.p.a., con memoria difensiva depositata il 15.12.2021, ha chiesto rigettarsi l'omologa del piano in difetto delle ragioni del sovraindebitamento e del requisito del meritevolezza. Ha altresì eccepito l'illegittima degradazione della propria posizione di creditore privilegiato, in forza della cessione del quinto dello stipendio, in chirografario, peraltro in percentuale eccessivamente esigua, sottolineando inoltre la possibilità di una modifica del piano in termini di maggior durata e dunque maggior soddisfazione.

La proposta di piano depositata da Veltre Maria merita di essere omologata.

Certamente la ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 3/2012, trattandosi di persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale.

La proposta è altresì ammissibile in quanto la ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento.

Ricorre, poi, il requisito del sovraindebitamento, inteso quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà se non impossibilità di adempiere le stesse regolarmente.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- il ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 84.372,32, a fronte della quale ha subito una procedura esecutiva;
- dalla relazione dell'OCC è emersa una segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, nonché l'iscrizione di alcuni protesti;
- il nucleo familiare del ricorrente è formato dalla stessa e dalla figlia di 26 anni circa, attualmente impegnata in studi universitari e non autonoma economicamente;
- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad euro 1.000,00 circa, che appaiono del tutto congrue rispetto all'elenco allegato;
- il reddito da lavoro dipendente su cui il ricorrente può fare affidamento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta a € 1.750,00.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.



Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

La opposizione avanzata dalla Banca Progetto, che contesta la ammissibilità della proposta in quanto carente del requisito del sovraindebitamento e della meritevolezza di cui all'art. 12 bis, comma 3° L. 3/2012, è infondata.

Preliminarmente occorre rappresentare che, a seguito della recente modifica apportata alla suddetta normativa dalla L. 176/2020, è venuta meno l'indagine in ordine alla meritevolezza delle ragioni del sovraindebitamento del ricorrente, dovendo piuttosto escludersi la presenza di colpa grave nella contrazione di obbligazioni.

Ebbene nel caso di specie può certamente ritenersi assente l'elemento della colpa grave, considerato che la Veltre, oltre ad occuparsi unicamente del mantenimento della figlia, ancora in età di studi, ha dovuto sostenere le spese mediche per le cure dei propri genitori, deceduti, rispettivamente nel 2016 (il padre) e nel 2020 (la madre), affetti da gravi patologie, comprovate dalla documentazione clinica depositata dalla ricorrente, nella quale peraltro si rinvenivano prescrizioni di numerosi farmaci ed accertamenti diagnostici.

A ciò si aggiunga, come correttamente eccepito dalla ricorrente, che proprio Banca Progetto, pur a conoscenza della grave situazione debitoria della Veltre, contraente di altri finanziamenti, soggetto segnalato alla Centrale Rischio, e nei cui confronti risultavano già levati plurimi protesti, nel 2020 ha concesso un finanziamento, senza eseguire una corretta verifica del merito creditizio della debitrice che, alla luce del rapporto rata/reddito, risultava decisamente inadeguato, concorrendo in tal modo anch'esso al sovraindebitamento del consumatore. Di guisa che, nel caso di specie, si ritiene debba trovare applicazione il disposto del riformato art. 12 bis, comma 3 bis, della L. n. 3/12, secondo cui *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1/9/93 n. 385 non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

Ed invero, in sede di applicazione della normativa di cui agli artt. 12bis ss. 1. 3/2012, la giurisprudenza ha assunto un atteggiamento di favore verso il consumatore. Se non vi è dubbio, infatti, che la situazione di sovraindebitamento determinata da fattori esterni non imputabili al debitore, quali la perdita del posto di lavoro o la malattia di un familiare (cfr. Trib. Napoli 11.01.2018; Trib. Cagliari 11.05.2016; Trib. Pistoia



28.02.2014), non potrebbero incidere in senso di escludere la colpa del consumatore, è parimenti vero che sono stati omologati piani in cui profili di responsabilità in capo al debitore erano invece ravvisabili, per avere egli investito tutto il compendio ereditario in azioni ad alto rischio (Trib. Pistoia 11.07.2014), oppure per essere affetto da ludopatia (Trib. Torino 29.12.2018; Trib. Torino 08.06.2016; Trib. Catania 17.02.2015), per aver costituito trust e fondi patrimoniali per sottrarre i beni ai creditori (Trib. Prato 28.09.2016) o per essersi affidato all'intervento finanziario costante dei propri genitori (Trib. Benevento 19.11.2016).

Non può sottacersi come, in un'ottica di ampliamento della procedura in esame, si sia affermata una lettura dell'art. 12bis l. 3/2012 finalizzata a dare attuazione alla *ratio* sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso". Interpretazione avvalorata dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che, all'art. 69, comma 1, esclude il consumatore dall'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, come evidenziato in dottrina, secondo un climax ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente ad escludere l'accesso al piano di ristrutturazione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve.

Peraltro a favore di un'interpretazione storico-evolutiva delle norme, si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione, privilegiando l'intenzione del legislatore per come esplicitata nell'enunciazione della nuova disciplina, atteso che "l'attività ermeneutica non può dispiegarsi ora per allora, ma all'attualità" (Cass. sez. I, 29.03.2019, n. 8980. Conf. Cass. sez. I, 10.05.2019, n. 12552. Per un'ulteriore anticipazione delle norme del CCI nell'interpretazione della disciplina vigente, cfr. altresì Cass. sez. I, 30.01.2019, n. 2657); ne consegue che anche nel regolamentare la fattispecie qui in esame, deve preferirsi la lettura delle norme vigenti maggiormente coerente con l'evoluzione normativa. Non osta dunque alla omologa del piano la colpa lieve con la quale il consumatore abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento.



Ciò posto, appare inoltre priva di fondamento l'eccezione afferente l'illegittima degradazione del credito privilegiato, derivante dalla cessione del quinto dello stipendio, in chirografo.

Difatti, pur sussistendo un contrasto giurisprudenziale in ordine alla opponibilità della cessione del quinto dello stipendio alla procedura da sovraindebitamento, appare pregevole la tesi, seguita da numerosi Tribunali, della non opponibilità, in analogia con le procedure concorsuali, trattandosi di un credito su cosa futura, e costituendo, dunque, un meccanismo di garanzia a favore del creditore, in quanto, prima dell'evento costituito dalla maturazione del diritto alla retribuzione differita, la titolarità della relativa somma rimane in capo al debitore, il quale può disporre in caso di apertura della procedura da sovraindebitamento (Trib. Torino 8.6.2016; Trib. Napoli Nord 18.5.2018). Orientamento, che appare coerente con i principi generali che governano la procedura da sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, oltre alla equiparabilità del decreto di omologa all'atto di pignoramento (Trib. Firenze 3.7.2018).

Da ultimo, il piano appare altresì conveniente rispetto all'eventuale alternativa liquidatoria. Valutazione che va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva, in quanto le procedure da sovraindebitamento perseguono una finalità pubblicistica di tutela del mercato del credito al fine di evitare il diffondersi di fenomeni usurari che mal si concilia con la prospettiva di garantire il singolo creditore.

Conclusione raggiunta anche dall'OCC, considerata la totale inidoneità dell'alternativa liquidatoria a soddisfare in misura maggiore la massa, in ragione dell'assenza di beni immobili e della presenza di beni mobili di modico valore.

P.Q.M.

Letto l'art. 12 bis legge n. 3/2012;

OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto da Veltre Maria con l'assistenza del gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. Dr. Giovanni Gogliettino.

DISPONE

che siano sospesi i prelievi del quinto dello stipendio pendenti;

2) che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle eventualmente iniziate siano sospese;



3) il divieto per Veltre Maria di sottoscrivere strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte revolving), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

4) che il presente piano sia pubblicizzato, attraverso la pubblicazione sulla apposita sezione del sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con oscuramento dei dati sensibili ivi contenuti (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici e biometrici, salute, vita e orientamento sessuale, nominativi dei figli se minorenni), e che tali dati restino pubblicati esclusivamente per il tempo di durata della procedura, provvedendo alla loro cancellazione e/o distruzione da parte dell'OCC successivamente alla conclusione o alla estinzione della procedura.

Manda all'OCC e alla cancelleria per gli adempimenti.

Santa Maria Capua Vetere, 4.3.2022 .

Il Giudice

Dr.ssa Elisabetta Bernardel

